

LXXXV.

TORNATA DEL 3 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Votazione per la nomina dei Commissari alla Cassa ecclesiastica ed a quella dei depositi e prestiti* — *Instanza del Senatore Pallavicino Mossi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Nuova redazione del numero 5 dell'articolo 3 proposta dall'Ufficio Centrale, combinata col Senatore Giovanola* — *Approvazione dei numeri 5 e 6 dell'articolo 3 riformati dall'Ufficio Centrale* — *Aggiunta del Senatore Vacca al numero 7 dell'articolo 3 appoggiata dal Senatore Scialoja* — *Osservazione del Senatore Farina (Relatore)* — *Dichiarazione del Senatore Vacca* — *Aggiunta di condizioni alla proposta del Senatore Martinengo già approvata e che forma il numero 7 dell'articolo 3* — *Parole al proposito del Senatore Martinengo* — *Riserva di proporre un apposito articolo* — *Parole dei Senatori Spinola, Ceppi e Farina sulla redazione del numero 2 dell'articolo 3* — *Approvazione dell'intero articolo 3* — *Osservazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio sugli emendamenti all'art. 4 proposti dall'Ufficio Centrale* — *Risposta del Senatore Farina* — *Emendamenti al medesimo articolo dei Senatori Arnulfo e Vacca* — *Parole dei Senatori Di Revel, Scialoja e Pareto in appoggio dell'emendamento Arnulfo* — *Osservazioni del Senatore Farina contro l'emendamento Vacca* — *Proposta del Senatore Cadorna per il rinvio dell'articolo 4 e degli emendamenti all'Ufficio Centrale* — *Parole al proposito dei Senatori Martinengo e Di Revel* — *Considerazioni del Senatore Arrivabene in appoggio dell'emendamento Vacca* — *Aggiunta del Senatore Arnulfo al suo emendamento* — *Parole del Senatore Spinola* — *Adozione del rinvio proposto dal Senatore Cadorna.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, **Segretario**, **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

La Società di mutuo soccorso degli artigiani Forlivesi di alcune copie del *Resoconto della Società medesima.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di 6 esemplari del *Monimento della navigazione italiana all'estero.*

Debbo invitare il Senato a procedere alla nomina dei Commissari per il corrente anno alla Cassa ecclesiastica ed a quella dei depositi e prestiti, a tenore delle relative leggi.

I Commissari che furono in ufficio per il 1863 sono per la Cassa ecclesiastica i Senatori Des-Ambrois, Galvagno e Spada; per quella dei depositi e prestiti i Senatori Colla, San Vitale e Colla.

Prego i signori Senatori di voler preparare due schede nell'una delle quali s'indicheranno i nomi dei tre Senatori che dovranno formare parte della Commissione di sorveglianza per la Cassa ecclesiastica, e nel-

l'altra i nomi di tre altri Senatori che si vorranno designati a far parte della Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti.

A maggior comodo dei signori Senatori si sono poste sul tavolo della Presidenza due urne, nelle quali potranno depositare le loro schede.

Si comincerà a fare l'appello nominale per i presenti: i Senatori che giungeranno dopo potranno venire ugualmente a deporre le loro schede, e sul finire della seduta si estrarranno i nomi degli scrutatori per l'uno e l'altro scrutinio.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Anche ieri poco mancò che il Senato perdesse un Collega sotto le ruote di uno dei tanti scapestri curricula che, senza legge, percorrono la piazza senza proda isolatrice di questa nobilissima sede.

Or son meglio che due anni...

Presidente. Mi permetta il signor Senatore Pallavicino-Mossi di osservarle che questa non è una mozione d'ordine. Se intende muovere un'interpellanza sarà meglio rimandarla ad altro momento.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. È nell'ordine del Senato.

Presidente. Scusi, ma io aveva aperta la discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia, e le parole che furono da lei pronunziate parmi che non riflettano materia che entri nell'ordine della discussione, siccome io aveva dapprima dovuto credere.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. È allora un'interpellanza.

Presidente. A chi?

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Al Presidente del Senato. (Marità.)

Presidente. Non credo che il soggetto possa essere motivo d'interpellanza a me diretta e difficilmente troverei nel regolamento il modo di condurmi: ma però, da quanto intesi, parendomi che il signor Senatore Pallavicino-Mossi voglia far cenno di qualche inconveniente su cui egli crede di dover fare osservazioni, in questa convinzione gli accordo la parola, e dopo passeremo all'ordine del giorno.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Non oltrepasserò i limiti dell'osservazione.

Or son meglio che due anni, un bel numero di noi volgemmo preghiera all'onorevole Presidenza, onde si compiacesse rappresentare all'illustre e benemerito municipio di questa metropoli, l'alta importanza di prendere

misure che ovviassero all'indicato pericolo, e ad altri gravissimi inconvenienti.

Il nostro voto venne interamente accolto dalla Presidenza e in alcune parti esaudito, di che rendo pubbliche e sentite grazie a chi di ragione. Ma la più importante riforma rimane ancora a desiderarsi; ed è che venga segnato un tramite invariabile alle vetture, sicchè il pedestre, varcata per così dire la corsa del torrente, spazi senza sollecitudine per la sicura spiaggia.

Io vo persuaso che l'onorevole signor Presidente prenderà nuovamente a cuore questa replicata istanza, e le sue parole non suoneranno inefficaci presso i municipi reggitori del Torinese editato.

Presidente. Ringrazio l'onorevole Senatore Pallavicino-Mossi delle lusinghiere parole di fiducia che ha dirette al Presidente, ma mi duole che la sua osservazione sia stata fatta in un momento in cui mancano i due questori, nelle cui attribuzioni sta precisamente il prendere in considerazione la sua proposta.

Mentre dei due questori, uno, il signor Senatore Di Pollone, è ancora infermo e l'altro, il Senatore Serra, ha dovuto recarsi a Genova per una grave malattia di un suo fratello.

Questo però non impedirà che essi, dopo l'osservazione fatta dal Senatore Pallavicino-Mossi, prendano la cosa in quella considerazione che si merita.

Quanto a ciò che si è fatto; il lastrico, cioè, che dal Palazzo Madama mette nella via dell'Accademia delle Scienze, non deve attribuirsi a merito dell'Ufficio della Presidenza, ma bensì del signor Sindaco di Torino, e della Giunta municipale, che hanno aderito al desiderio comune loro espresso per parte del Senato.

Con questa premessa, che i signori Questori prenderanno in attenta disamina la proposizione del Senatore Pallavicino, io credo che l'onorevole proponente non avrà altra osservazione da aggiungere, e passo quindi all'ordine del giorno che porta la discussione del progetto di legge relativo alla Banca d'Italia.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. Eravamo ieri rimasti all'articolo 3, e furono in quella seduta letti i numeri già approvati di quell'articolo.

Rammenta il Senato che sovra una proposta del Senatore Giovanola l'Ufficio Centrale si era riservato di combinare, d'accordo anche col Senatore proponente, una relazione che fosse conforme al desiderio dal medesimo espresso.

Ora l'Ufficio Centrale ha deposto sul banco della Presidenza una proposta di due numeri, combinata col proponente Senatore Giovanola.

Essa è del tenore seguente:

• N. 5. Delle obbligazioni industriali, alle quali lo

Stato abbia garantito un interesse nel limite di tre quarti del loro valore corrente.

» N. 6. Delle azioni di imprese industriali, alle quali lo Stato abbia garantito un interesse od un prodotto determinato nel limite di tre quarti del corso legale della Borsa, od in difetto del valore alle stesse attribuito dal Consiglio superiore ad ogni quindicina. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Ricorda il Senato come sul finire della seduta di ieri, venisse dal signor Senatore Giovanola fatta la proposta di modificare la dicitura del N. 5 dell'art. 3; in vista delle circostanze varie nelle quali versano i valori contemplati in quel numero.

L'Ufficio Centrale riconoscendo la giustizia in genere delle osservazioni fatte dal Senatore Giovanola, trovò anzitutto opportuno di distinguere nelle imprese industriali le obbligazioni dalle azioni.

Come tutti sanno le obbligazioni nel pagamento degli interessi vanno avanti, generalmente parlando alle azioni delle società; essendo quindi maggiormente garantite, si poteva a loro riguardo facilitare alquanto nell'ammetterle al deposito, e nel concedere alla Banca di fare anticipazioni sulle medesime.

Quanto alle azioni, pochissime sono quelle alle quali lo Stato veramente abbia garantito un interesse, ma però ve ne sono alcune; la maggior parte poi delle altre non hanno l'interesse garantito veramente per loro come azioni, ma l'impresa cui appartengono ha un interesse od un prodotto determinato che lo Stato le garantisce. In questo stato di cose l'Ufficio ha creduto opportuno, che quando di queste azioni non fosse determinato il corso alla Borsa, come frequentemente avviene, si potesse adottare ad un dipresso la disposizione che si trova nello statuto della Banca toscana, cioè di far determinare dal Consiglio il prezzo che si può attribuire alle medesime, ed autorizzare poi la Banca ad anticipare sulle stesse, i $3\frac{1}{4}$ e non di più, di questo valore dal Consiglio superiore determinato, paragonandole, nella misura dell'anticipazione, alle sete.

Siccome poi questo valore va soggetto a grandi oscillazioni, così si è creduto opportuno che tale determinazione per parte del Consiglio superiore dovesse aver luogo ogni quindicina.

A questo modo si è creduto di conservare ad una quantità di imprese industriali del nostro paese, che sono di grande importanza, il vantaggio che possano ritrarre dal depositare le azioni loro per ricevere anticipazioni dalla Banca; e nello stesso tempo di far sì che la Banca potesse essere pienamente garantita nelle anticipazioni che farà sopra tali depositi.

Io spero che il Senato vorrà accettare questa proposta come quella che pare provveda opportunamente, stante anche l'esempio sufficientemente autorevole della Banca toscana, ai bisogni del paese e delle industrie, molte delle quali non avendo ancora compiute le opere

delle quali sono incaricate, è pur bene, che depositando i titoli, e le azioni relative alle opere stesse, possano procurarsi i capitali necessari per darvi compimento; e lo spero tanto più, in quanto che non fa che maggiormente specificare ed opportunamente distinguere quello che già in genere si trovava compreso nel n. 5 dell'art. 3.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, rileggerò il n. 5 dell'art. 3 secondo la nuova redazione presentata dall'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

« N. 5. Delle obbligazioni industriali, alle quali lo Stato abbia garantito un interesse nel limite di tre quarti del loro valore corrente »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Nella tornata di ieri il Senato fece buon viso ed accolse un'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Martinengo, la quale aveva per iacopo...

Senatore **Farina**. Ma prima di venire all'emendamento dell'onorevole Senatore Martinengo, si deve ancora votare il numero 6. Credo dunque meglio che prima di parlare del numero 7, si esaurisca la discussione sul numero 6.

Presidente. Quando il signor Senatore Vacca ha chiesto la parola, io naturalmente non sapeva ancora dove potesse mirare l'osservazione che egli intendeva fare...

Senatore **Vacca**. Intendeva di proporre una aggiunta.

Presidente. Ma non al numero 6 di questo articolo.

Senatore **Vacca**. No, al numero 7.

Presidente. Allora avrà la parola dopo; intanto io do lettura del numero 6 proposto dall'Ufficio Centrale.

« N. 6. Delle azioni di imprese industriali, alle quali lo Stato abbia garantito un interesse, od un prodotto determinato nel limite di tre quarti del corso legale della borsa, od in difetto del valore alle stesse attribuito dal Consiglio superiore ad ogni quindicina. »

Chi l'approva, favorisca di sorgere.

(Approvato.)

Viene ora il numero 7 consistente in una aggiunta proposta dal signor Senatore Martinengo, stata già approvata dal Senato; la parola spetta ora al signor Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Io dunque diceva che la proposta dell'onorevole Senatore Martinengo tendente ad allargare la sfera delle attribuzioni, delle facoltà della Banca, estendendole eziandio alle anticipazioni sopra i depositi di sete, fu accolta dal Senato, sebbene contrastata dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio; e fu accolta, tuttochè evidentemente essa riescisse ad una deviazione dalla purità del sistema di una grande Banca di circolazione e di sconto.

Perchè dunque fu accolta?

Lo fu come una provvida concessione alle esigenze o agli usi commerciali, ed all'importanza dell'industria serica in queste antiche provincie.

Ora io credo che per parità di ragioni mi sarà permesso di sottomettere fiducioso al Senato un'aggiunta, la quale intende a soddisfare pari esigenze commerciali in altre provincie del Regno.

Scopo di questa mia mozione egli è di estendere le operazioni della nuova Banca, ed ampliare la facoltà di anticipazioni sopra depositi concernenti ordini in derrate.

Questi ordini in derrate negli usi commerciali napoletani funzionano come un valore industriale, come un titolo negoziabile al pari di ogni altro valore, epperchè so così, e se l'aggiunta dell'onorevole Senatore Martinengo passò appunto a questo titolo, siccome una concessione alla importanza dell'industria serica in queste provincie, ed agli usi commerciali qui ricevuti, io non vedrei ragione perchè si abbia a respingere questa ampliazione, la quale verrebbe a soddisfare ad interessi egualmente legittimi, egualmente degni di riguardi.

Io propongo dunque un'aggiunta al n. 7, la quale estenderebbe anche agli ordini in derrate le operazioni suddette.

Presidente. Abbia la bontà di mandare la sua proposta scritta al banco della Presidenza.

La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. L'onorevole Senatore Vacca ha parlato d'ordini in derrate.

Sento domandare da parecchi miei vicini la spiegazione di ciò che sia un ordine in derrate; ciò dimostra quanto sia sempre utile che il Senato abbia la bontà, quando si tratta di cose attinenti a peculiari provincie, di prestare benigna attenzione, allorchè ne parlano individui nati in quelle provincie.

Non vi è un napoletano, per esempio, il quale domanderebbe che cosa è un ordine in derrate; ma è naturale che, essendo l'Italia stata tristamente divisa per il corso di secoli, quello che praticavasi in una provincia sia estraneo alle altre; ed oggi l'unione di tutte in un sol Regno, offre a tutti questo grande beneficio, cioè che riguardando pazientemente alle cose che in un Parlamento comune possano essere dette da coloro che sono nati in una o in altra d'esse provincie, si riesce a fare colle usanze e colle pratiche in tutta Italia un tesoro di patrimonio comune.

Adunque mi permetterò di spiegare brevemente che cosa è l'ordine in derrate.

Nel Codice commerciale, detto *Leggi di eccezione per gli affari di commercio delle Due Sicilie*, vi è un capitolo intitolato così: Dei Biglietti a ordine e degli ordini in derrate, avendo così nella epigrafe unica di un solo capitolo queste due specie di atti.

Questo capitolo poi è diviso in due sezioni, delle quali una parla dei biglietti a ordine, e l'altra degli ordini in derrate. Questa seconda sezione, se mal non mi ri-

cordo, comincia dal dichiarare che gli ordini in derrate avranno l'identica forma dei biglietti a ordine e la medesima natura. Ed io aggiungo che sono titoli i quali in quei paesi si commerciano alla borsa come le cambiali ed altri simili valori.

Avendo io avuto l'onore di dirigere il Dicastero delle finanze in Napoli sotto la luogotenenza Farini, e dovendo rifare i regolamenti di borsa, mi rammento che si è trattato esplicitamente l'argomento della negoziazione degli ordini in derrate, la quale si effettua in borsa colla stessa solennità con la quale si esurge quella dei titoli di rendita pubblica o d'altri valori rappresentati da carte, come sono i recapiti commerciali.

Dunque il biglietto a ordine in derrate è per la sua forma e per i suoi effetti commerciali identico al biglietto a ordine pagabile in denaro.

Come sono sorti questi biglietti a ordine, e quali uffizi compiono? Sa il Senato che grande è il raccolto dei cereali e degli olii soprattutto in alcune provincie napoletane, ed estesissimo il commercio specialmente degli olii. Quando è il tempo di questo raccolto, i più ricchi proprietari del luogo o case di commercio direttamente fanno incetta delle derrate e le depositano in vasti magazzini, o come dicono, *fosse*, e poi rilasciano biglietti, cioè mandati ad ordine, trasferibili per girata, nei quali si indica la quantità e la qualità delle merci che in dato giorno debbono essere consegnate sotto la garanzia di colui che lascia il mandato e che, come ho detto, vuol essere un commerciante o qualche ditta commerciale; perciocchè anche quando i possessori delle derrate sono i proprietari, costoro sogliono farsi rappresentare da case di commercio che sottoscrivono codesti mandati o biglietti all'ordine, o per lo meno li girano.

Accade perciò che gli ordini in derrate sono accettati in commercio come vere cambiali, alla scadenza delle quali si va a riscuotere la merce di quella data qualità; e se la merce non si trova pronta, la legge stessa dice che l'obligato principale e coloro che come giratari si trovano obligati, sono tenuti al pagamento del prezzo corrente alla Borsa nel giorno in cui la consegna della merce si avrebbe a fare.

Come vedono dunque questi biglietti all'ordine sono qualche cosa di più che la merce materiale. Or siccome, quantunque io creda che realmente, stando alla strettissima indole ed allo scopo preciso di una Banca di circolazione e di sconto, le sete, per esempio, non avrebbero potuto essere accettate come deposito, pure io in altra occasione ho sostenuto che la Banca possa accettarle, per soddisfare alle esigenze peculiari del commercio di queste settentrionali provincie d'Italia, così reputo che meritino riguardo le usanze delle provincie meridionali, dove il commercio di certe derrate ha preso una forma che le leggi hanno creduto di riconoscere nel Codice di commercio, e che dà origine a certi titoli di natura speciale, ma negoziabili alla borsa, in modo tale che alla scadenza la Banca non avrebbe bisogno

di mandare la merce sul mercato, ma di consegnare il titolo all'agente di cambio per venderlo. A me sembra realmente che per argomento di analogia, si possa ed anzi si debba, soddisfare a coteste usanze, e non contrariare le attitudini del commercio in quella parte d'Italia.

Il Senato avendo nell'art. 3 ammesso che la Banca possa far anticipazioni su depositi di sete, mi pare che meriti molta considerazione la proposta fatta dall'onorevole Senatore Vacca, alla quale io per conseguenza mi associo, pregando il Senato che voglia commetterne la disamina all'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola al Relatore dell'Ufficio Centrale credo necessario di non lasciar passare inosservata l'avvertenza che l'onorevole Senatore Scialoja ha premessa alla sua spiegazione.

L'onorevole Scialoja ha invitato il Senato ad udire pazientemente le osservazioni che vengono fatte sopra le parti speciali delle diverse legislazioni d'Italia.

Io credo che il Senato non abbia mai ricusato di ascoltare non solo pazientemente, ma con molta premura e con somma deferenza le osservazioni tutte che venivano dai vari Senatori appartenenti alle diverse provincie d'Italia.

Un solo rammarico ha il Senato, ed è quello di vedere non sufficientemente presenti in quest'aula i Senatori che appartengono alle provincie le più remote della sede attuale del Senato, perchè in questo modo il concorso dei lumi sarebbe molto maggiore.

Ma il Senato sicuramente in ogni circostanza, come ha fatto per lo passato, farà per l'avvenire, non solamente ascolterà pazientemente, ma domanderà ardentemente il concorso di tutti i lumi. La deficienza di questi lumi non può a meno di essere profondamente sentita dal Senato, il quale è persuaso che per fare l'Italia ci vuole il concorso di tutti gli Italiani (*Vivi segni di approvazione*).

Senatore Scialoja. Fo eco interamente alle cose dette dall'onorevole signor Presidente: e spero anch'io veder questi banchi più popolati.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Non crede l'Ufficio Centrale che la proposta dell'onorevole Senatore Vacca, spiegata dall'onorevole Scialoja, possa venire accolta relativamente a quest'articolo.

Anzitutto giova avvertire come in questo articolo non sono ammessi i biglietti a ordine, ma semplicemente le vere cambiali; il che costituisce, com'è ampiamente sviluppato nella relazione, una natura di obbligazioni e di effetti (mi si permetta questa frase perchè è l'unica che mi venga bene) e di effetti completamente diversi gli uni dagli altri.

La spiegazione data dall'onorevole Scialoja ha costituito di questi ordini in derrate qualche cosa di talmente analogo, di talmente conforme ai warrants che

potrà la proposta degli onorevoli Senatori Vacca e Scialoja trovare applicazione nell'articolo 10, nel quale si parla appunto dei warrants e si determina fino a qual punto e per quale convalidazione di obbligazioni i warrants medesimi possono servire; ma non contemplando questo articolo le anticipazioni sui biglietti all'ordine pagabili in danaro, sarebbe strano che si inserisse nel medesimo un'autorizzazione a fare anticipazioni su semplici biglietti all'ordine pagabili in derrate.

Per conseguenza prego gli onorevoli proponenti a rimandare la loro proposta all'art. 10, nel quale si vede fino a qual punto i warrants possono servire di appoggio alle obbligazioni che si presentano alla Banca per ottenere dalla stessa danaro, e di cessare dall'insistere perchè si inserisca una disposizione relativa a ciò in questo articolo, mentre le operazioni in esso contemplate non potrebbero avere alcun che di comune coi titoli dei quali gli onorevoli preopinanti hanno fatto cenno.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore. Mi farà inoltre un dovere di osservare che quando emendamenti, aggiunte di così grande importanza si vogliono produrre, e specialmente davanti ad un'Assemblea, la maggioranza della quale non può conoscere tutte le usanze locali, è opportuno di lasciare un tempo sufficiente, perchè l'Ufficio e il Ministero e la generalità dei membri del Senato possano attingere la certezza che in tutte le loro parti le proposte che si fanno sono conformi all'indole delle disposizioni delle quali si propone l'adozione; altrimenti si corre rischio di votare sopra cose, che sebbene abbiano una certa apparenza di conformità e di identità, pure sono affatto disformi e diverse sopra altri punti essenziali, per cui è necessario che non vi sia nulla d'ignoto, e in questo genere di cose specialmente credo sia il caso di dire: *ignotum pro terribili*.

Presidente. Aderisce il signor Senatore Vacca a che si rimandi all'articolo 10 la sua proposta?

Senatore Vacca. Io non mi oppongo a che sia rimandata all'articolo 10, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale. Se non che, non potrei astenermi dal fare una risposta alla avvertenza stata fatta dal signor Relatore.

Egli dice: « Ma voi venite fuori con una mozione estemporanea. »

Chieggo scusa, io ho creduto che fosse questa la propria sede di inserire l'aggiunta che sottoponeva al Senato; ciò non escludeva che l'Ufficio, esercitando il suo diritto avesse chiesto il rinvio per meglio esaminare la proposta.

Questa è la risposta che debbo dare.

Presidente. Attesa l'adesione del Senatore Vacca si rimanda alla discussione dell'articolo 10 questa mozione....

Senatore Farina, Relatore. Pregherei l'onorevole Senatore Vacca a volerla formulare per iscritto acciocchè il Senato possa averne esatta cognizione.

Presidente. L'ha formulata; è in questi termini: ed in biglietti all'ordine in derrate.

La faccio passare all'Ufficio Centrale.

Premessa la dichiarazione del Senatore Vacca, se non ci è chi domanda la parola, rileggerò tutto intero l'articolo 3 per metterlo ai voti in complesso.

Senatore **Farina, Relatore.** Chiederei perdono all'onorevole signor Presidente. Mi pare che ieri qualcuno avesse espresso il desiderio che, dopo l'aggiunta relativa al deposito delle sete, si inserissero tutte le condizioni di quel deposito che sono indicate nell'articolo 67.

Presidente. Abbia allora la bontà di formularne la proposta. Le parole *organzini* e *trame* sono però già state ammesse come spiegazione necessaria.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Io vorrei pregare il mio amico e Collega l'onorevole Senatore Farina a voler lasciare all'articolo 67 questo modo disciplinare di mettere in esecuzione quanto ieri il Senato ha determinato intorno al deposito delle sete, perchè parmi che in questo articolo 3 non si faccia che l'enumerazione, dirò così, delle attribuzioni che la Banca di circolazione deve avere. All'articolo 67 avremo poi le discipline alle quali sono soggette queste attribuzioni stesse.

Se l'Ufficio Centrale lo credesse opportuno parmi che l'articolo 3 sarebbe in questo modo più concreto e più preciso.

Senatore **Farina, Relatore.** Lasciarla all'articolo 67 sarebbe impossibile poichè quest'articolo sta nelle disposizioni transitorie, e dacchè abbiamo portato la disposizione relativa ai depositi delle sete fra le definitive non possiamo lasciare l'articolo, che determina il modo col quale i depositi devono essere fatti, nelle disposizioni transitorie. Però siccome realmente l'articolo diventerebbe un po' lungo, se il Senato crede che si rimandi ad un altro articolo il determinare queste condizioni, l'Ufficio Centrale vi aderisce ben volentieri, e siccome effettivamente anche per altre operazioni le condizioni sono determinate con articoli a parte, così l'Ufficio Centrale si riserverebbe di proporle uno a parte per determinare le condizioni di questi depositi.

Presidente. Siccome la proposta era stata fatta dall'Ufficio Centrale, esso stesso sospendendola ora, è padrone poi di presentarla quando lo crederà.

Ora leggo l'art. 3 tutto intero per metterlo ai voti in complesso:

« Art. 3. La Banca può fare anticipazioni sopra deposito:

- » 1. Di verghe e monete d'oro e d'argento;
- » 2. Di titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato in ragione del valore dei quattro quinti dei titoli depositati, ragguagliato al corso medio del giorno anteriore a quello in cui verrà fatta l'anticipazione, la quale non potrà eccedere il valore nominale;
- » 3. Di titoli di prestito regolarmente emessi dai Comuni e dalle Provincie.
- » Le anticipazioni sovra deposito di questi titoli

non potranno eccedere i 4 quinti del valore realizzabile alla Borsa.

» 4. Di buoni del Tesoro.

» 5. Di cambiali.

» 6. Delle obbligazioni industriali alle quali lo Stato abbia guarentito un interesse nel limite di 3 quarti del loro valore corrente.

» 7. Delle azioni di imprese industriali alle quali lo Stato abbia guarentito un interesse ed un prodotto determinato nel limite di tre quarti del corso legale della Borsa, od in difetto del valore alle stesse attribuito dal Consiglio superiore ad ogni quindicina. »

Senatore **Farina, Relatore.** Pregherei l'onorevolissimo Presidente di notare che invece di dire: « abbia guarentito un interesse ed un prodotto determinato, » doversi dire: « un interesse od un prodotto determinato. »

Presidente. « Od un prodotto determinato. »

« 8. La Banca potrà fare anticipazioni per un tempo non maggiore di tre mesi sopra deposito di sete gregge o lavorate in organzini o trame. »

Senatore **Farina, Relatore.** Forse ci sarebbe nella redazione a coordinare qualche cosa; dopo che sia votata la legge, si permetterà che sia riveduta tutta insieme.

Presidente. Se vi è qualche dubbio grave sarebbe bene farlo subito.

Senatore **Spinola.** Sarebbe bene rileggere il numero 2.

Presidente. Rileggo il N. 2 (V. sopra).

Senatore **Spinola.** Pare che dovrebbe dire in ragione dei quattro quinti del valore e non dei quattro quinti dei titoli.

Presidente. So lo sbaglio stesse nella redazione stata presentata dal Senatore Ceppi, ci vorrebbe una correzione.

Senatore **Ceppi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ceppi.** Mi pare che l'espressione da me ieri proposta sia conforme a quella usata nella legge del 1° ottobre 1859, e sia anche in sostanza sinonima a quella proposta dal Senatore Spinola, ma se questa si reputa più esatta io mi rimetto pienamente al Senato.

Senatore **Spinola.** Io adesso non ho ben presente la redazione di quell'articolo, ma mi pare che vi sia una essenziale diversità nell'esprimersi in un modo piuttosto che nell'altro, perchè nel modo indicato si verrebbero a preferenza a significare i quattro quinti del numero dei titoli che sono dati in garanzia contro le anticipazioni, in guisa che se si può usare una frase più esatta deve preferirsi, e tale parmi quella che dice in ragione dei quattro quinti del valore dei titoli dati in garanzia.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Il Senatore Spinola ha ragione; ne nasce un equivoco tra il quantitativo dei

titoli depositati ed il valore dei titoli medesimi, perchè anticipando i 4/5 alla parola di valori non si capisce più se si riferisca alla quantità dei titoli depositati od alli 4/5 del valore dei titoli medesimi; per conseguenza mi pare che questa trasposizione non guasti l'idea, ma induca una chiarezza che diventa necessaria.

Presidente. Il Senatore Ceppi aderisce a questa proposta?

Senatore Ceppi. Aderisco senza alcuna difficoltà alla proposta del Senatore Spinola, riconoscendo l'espressione più esatta.

Presidente. Allora si leggerà in questo modo:

« Di titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, in ragione dei quattro quinti del valore dei titoli depositati, ecc. »

Se il Senato si crede a sufficienza istruito, si passerà al voto complessivo di quest'articolo.

Non domandandosi la parola, metto ai voti l'articolo composto di otto numeri del tenore che ho letto.

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Ora passerò a dar lettura dell'articolo 4 del progetto ministeriale.

Interrogo il signor Ministro se intenda sostenere la sua redazione.

Essa è del tenore seguente:

« Art. 4. La Banca può assumere l'esercizio delle Zecche dello Stato.

» Quando il Governo lo richiegga, essa assumerà in tutto o in parte il servizio delle tesorerie dello Stato, secondo le norme che saranno stabilite con legge.

» Potrà con decreto reale essere incaricata d'aprire per conto del Governo sottoscrizioni di rendita pubblica dello Stato e di negoziare buoni del tesoro. »

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se il Senato me lo permette, gli farò vedere dove sta la differenza tra il progetto del Ministero e la proposta dell'Ufficio Centrale, onde possa giudicare a quale delle due compilazioni mi meglio dare la preferenza.

L'articolo 4 del progetto del Ministero dice in primo luogo:

« La Banca può assumere l'esercizio delle zecche dello Stato. »

L'Ufficio Centrale dice:

« La Banca può assumere l'esercizio delle zecche dello Stato sotto l'osservanza delle leggi vigenti relativamente al medesimo. »

Io approvo che non si possa assumere l'esercizio delle zecche senza assoggettarsi alle leggi vigenti, benchè mi paia che questa condizione emerga per sè dall'obbligo stesso dell'esercizio.

Nella seconda parte il Ministero aveva detto:

« Quando il Governo lo richiegga, essa assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato secondo le norme che saranno stabilite con legge. »

L'Ufficio Centrale dice:

« Dovrà la Banca assumere in tutto od in parte il

servizio delle tesorerie dello Stato dopo che le norme saranno stabilite per legge. »

Nella redazione dell'Ufficio Centrale, avrebbe potuto nascere l'equivoco che non sia il Governo che debba dare quando il voglia il servizio delle tesorerie alla Banca, ma che la Banca lo possa pretendere. Se ci è questo significato io non lo posso accettare, perchè io intendo che la Banca quando lo richiegga il Governo, debba assumere il servizio delle tesorerie; se la proposta dell'Ufficio Centrale ha questo significato, ripeto che non lo posso accettare.

Finalmente il terzo paragrafo è precisamente lo stesso come quello del Ministero, e non occorre dir altro.

Dietro queste spiegazioni non trovo ragione per cui abbia a darsi la preferenza alla redazione dell'Ufficio Centrale, a meno che io non abbia ben compreso il senso della sua proposta riguardo al paragrafo secondo.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio ha creduto opportuno di specificare che la concessione che si fa alla Banca di assumere l'esercizio delle zecche dello Stato, è tuttavia vincolata alle leggi vigenti.

In generale le leggi posteriori derogano alle leggi anteriori, e quando in modo assoluto si veniva a stabilire che la Banca assumesse essa l'esercizio delle zecche dello Stato, poteva almeno nascere il dubbio se fosse tuttavia necessaria quell'assidua sorveglianza che lo Stato esercitava sulle officine delle zecche medesime.

Per togliere adunque ogni dubbio in proposito l'Ufficio Centrale ha creduto opportuno di aggiungere, che l'esercizio, che la Banca assumeva, doveva tuttavia essere regolato dalle leggi vigenti sull'esercizio medesimo.

Siccome da questa dichiarazione non può nascere nessun inconveniente, e siccome per regola generale *quae abundant non vitiant*, l'Ufficio Centrale credette opportuno di fare l'aggiunta delle parole, che dicono: *sotto l'osservanza delle leggi vigenti relativamente all'esercizio medesimo.*

Vengo ora alla seconda variazione introdotta.

Presidente. Permetta; prima leggerò il testo dell'articolo ministeriale e quello proposto dall'Ufficio Centrale.

Il testo ministeriale dice (*Vedi sopra.*)

L'Ufficio Centrale contrappone la seguente redazione:

« Art. 4. La Banca può assumere l'esercizio delle zecche dello Stato sotto l'osservanza delle leggi vigenti relativamente al medesimo.

» Dovrà la Banca assumere in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato dopo che le norme saranno stabilite per legge.

» Potrà con Decreto reale essere incaricata di aprire per conto del Governo sottoscrizioni di rendita pubblica dello Stato e di negoziare buoni del tesoro. »

La parola è al Relatore.

Senatore Farina, Relatore. La seconda variazione introdotta dall'Ufficio Centrale nel testo degli statuti ha

una tale importanza, che sarebbe mancare di franchezza il volerla dissimulare.

Nella redazione del testo dello statuto presentato dal Ministero era becal detto che la Banca assumerà ma non s'imponera alla Banca l'obbligo di farlo. Ne nasceva quindi la conseguenza, che la Banca poteva pretendere d'imporre per questo esercizio quelle condizioni che avesse ravvisate opportune.

L'Ufficio Centrale considerando i ragguardevoli vantaggi che sin d'ora si accordano alla Banca, riteneva che l'esercizio per parte di lei dell'ufficio di tesoriere dovesse riuscire gratuito.

La redazione ministeriale lasciava campo alla Banca di chiedere compensi; la redazione dell'Ufficio Centrale tende ad escluderli.

Questo fu il motivo che determinò l'Ufficio Centrale a fare questa variante.

Non dissimulo la gravità dell'emendamento, e francamente lo sottopongo al Senato perchè lo mantenga se lo crede, o lo tolga se pure lo ravvisa più opportuno, perchè anche in questo l'Ufficio Centrale non era completamente d'accordo, e sicuramente col mezzo di una relicenza, un così grave emendamento non poteva passare.

Ho accennato brevemente quale fu lo scopo che determinò la maggioranza dell'Ufficio Centrale a fare questa variazione; mi occorre altresì di fare presente come avendo il signor Ministro fatto sentire che le espressioni usate dall'Ufficio Centrale inducevano una specie d'obbligo nello Stato di dare l'esercizio delle tesorerie alla Banca, io pure avrei riconosciuto la giustezza di quest'osservazione, ed avrei pensato di proporre d'accordo col signor Ministro quanto segue, cioè: « Che quando il Governo lo richiegga dovrà la Banca assumere in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato secondo le norme che saranno stabilite per legge. »

Come il Senato ha udito, le questioni sono due; la prima cioè di sottoporre la Banca alle leggi vigenti per le zecche; la seconda d'imporre l'obbligo di assumere gratuitamente, o no, il servizio delle tesorerie quando ne venga richiesta dal Governo e secondo le norme che sarebbero in seguito determinate.

Senatore **Arnolfo**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnolfo, dopo l'avrà il Senatore Vacca e poscia il Senatore Di Revel.

Senatore **Arnolfo**. In questo articolo il Ministero propone: « Quando il Governo lo richiegga, la Banca assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato, secondo le norme stabilite per legge. »

In tale proposta vi sono due circostanze da notarsi: la prima che è in facoltà del Governo di dichiarare quando la Banca dovrà assumere il servizio delle tesorerie. La seconda che al Parlamento non è più riservato altro diritto salvo quello di stabilire le norme secondo le quali tale esercizio debba aver luogo.

Da ciò deriva la conseguenza che il Ministro potrebbe

presentarsi al Parlamento con un progetto di legge nel quale siano unicamente determinate le norme colle quali l'esercizio delle tesorerie debba farsi dalla Banca, e sarebbe per conseguenza indirettamente pregiudicata la primissima e più importante questione, quella cioè se sia dell'interesse dello Stato d'accordare alla Banca l'esercizio delle tesorerie. Dico importante questione, ed il Senato la considererà tale, ove ricordi che nel giugno 1853 fu presentata al Senato dal Ministero d'allora una legge apposita per attribuire alla Banca il servizio delle tesorerie.

Fuvi allora luminosa e profonda discussione sul punto se convenisse o non di adottare tale progetto, ed il Senato diede un voto negativo alla legge; essa fu rigettata.

Io non invoco questo precedente perchè debba servire di norma assoluta nel caso in cui un altro progetto di uguale o simil natura si presentasse poi, ma invoco tale voto per giustificare la mia asserzione, che cioè il decidere se sia dell'interesse dello Stato di affidare il servizio di tesoreria alla Banca è cosa grave e di grandissimo rilievo; che per conseguenza non vuolsi indirettamente pregiudicare a tale questione incidentemente senza maturo esame e profonda discussione; e sarebbe pregiudicata tutte le volte che si adottasse l'articolo come fu proposto dal Ministero.

Io riconosco che l'Ufficio Centrale propose un miglioramento importante all'articolo in quanto riflette l'obbligo imposto alla Banca di assumere l'esercizio delle tesorerie; tolse cioè ogni equivoco che la locuzione usata nel progetto ministeriale può far nascere, e su di ciò perfettamente concordo coll'Ufficio Centrale; ma sussisterebbe pur sempre quel modo indiretto di pregiudicare la questione, di evitare che si possa discutere a suo tempo sulla convenienza o non di accordare alla Banca l'esercizio delle tesorerie.

Per queste considerazioni io mi lusingo che, e Ministero ed Ufficio Centrale vorranno meco riconoscere essere importante il lasciare integra, intatta, non pregiudicata nè in un senso nè in un altro la questione di cui ebbi fin qui a parlare, per il che propongo a tal fine il seguente emendamento:

« Dovrà la Banca assumere in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato, quando per legge ne venisse incaricata. »

Quando si rimandi ad un'epoca futura, ad una legge da farsi, lo affidare o non il servizio di tesoreria alla Banca, è evidente che colla stessa legge si stabiliranno altresì le norme relative.

Ove il Senato sia per accogliere la mia proposta, non sarà pregiudicata nè un'opinione nè un'altra, ed il servizio della tesoreria per parte della Banca si farà o non si farà secondo che il Parlamento sarà per decidere, previa discussione matura e profonda, simile a quella che fece il Senato nell'occasione da me or ora ricordata.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Le parole testè dette dall'onorevole Senatore Arnulfo accennavano già all'importanza e alla gravità della questione tratta in campo, questione che scaturisce propriamente dall'intendimento dell'articolo 4 e che presagisce una riforma gravissima ed ardua, imperocchè si tratterebbe di trasferire l'esercizio delle tesorerie dello Stato dalle mani del Governo nelle mani della Banca: e dico ardua perchè, se non m'inganno, io credo che consultando i precedenti e gli esempi troviamo esempi e precedenti contrari: la Banca di Francia non ha giammai pensato a questo sistema di operazioni: sarebbe questa un'importazione del regime della Banca Belgica.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Vacca**. Veggo che l'Ufficio Centrale non si preoccupava tanto della difficoltà cui accennava l'onorevole Arnulfo, cioè che l'introdurre questa disposizione negli statuti della Banca potesse veramente pregiudicare poi la questione se convenga oppure no di accordare per legge apposita questa facoltà dell'esercizio delle operazioni delle tesorerie alla Banca.

In questo io non divido i dubbi e le diffidenze dell'onorevole Senatore Arnulfo, perchè mi pare che nel sistema del Ministero la questione rimanga intatta ed intera. Quello che importa fissare meglio si è che mentre il secondo alinea dell'articolo 4 impone alla Banca l'obbligo di assumere le operazioni delle tesorerie, non provvedo punto alla questione del diritto alle indennità, ovvero alla gratuità di quest'obbligo.

Io credo per altro che la questione abbiasi a sciogliere nel senso della gratuità dell'esercizio delle tesorerie che si assumesse per avventura la Banca. È questa, s'io non erro, parmi che fosse la intelligenza ammessa dal Relatore istesso dell'Ufficio Centrale. Senonchè io non veggo che l'obbligo della gratuità discenda nettamente come logica conseguenza dall'obbligo imposto alla Banca di fornire quest'esercizio; ed è importante che a ciò si provvegga nella discussione di questa legge, imperocchè se si lascia tale questione dubbia ed insoluta potrebbe benissimo accadere che nel progresso, e quando il Ministero per effetto di una legge speciale che operasse il trapasso delle operazioni delle tesorerie nelle mani della Banca, allora naturalmente si potesse elevare questa questione e potrebbe la Banca sostenere il diritto alla indennità.

Sotto questo rapporto dunque è utile dileguare ogni dubbio, prevenire le controversie che potrebbero sorgere, ed io proporrei pertanto un'aggiunta all'alinea secondo che direbbe:

« Quando il Governo lo richiegga essa assumerà in tutto od in parte l'esercizio delle tesorerie dello Stato, secondo le norme che verranno stabilite dalla legge, e senza diritto ad indennità. »

Presidente. La prego di far passare questa sua proposta al banco della Presidenza; intanto la parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Io credo che nè il Ministero nè

il Senato intendano di decidere ora la questione gravissima se si debba affidare o no alla Banca l'esercizio delle tesorerie; essa verrà decisa allorquando una legge apposita imporrà quest'obbligo alla Banca.

Non intendendo dunque il Senato di determinare oggi se la Banca debba o no assumere questo esercizio, e non volendosi altro per ora che imporre alla medesima l'obbligo di fare, emanando poi una legge, questo servizio, a me pare che l'emendamento proposto dal signor Senatore Arnulfo sia, fra quanti stanno sotto gli occhi del Senato, quello che meglio e più chiaramente esprima tale pensiero.

Io non ho ben inteso la proposta dell'onor. Senatore Vacca...

Senatore **Vacca**. Si tratterebbe d'un'aggiunta che io proporrei...

Senatore **Di Revel**. ma parmi che per ora si debba lasciare in disparte la questione della gratuità, perchè non si sa ancora se si dovrà domandare questo servizio. Qualora poi si facesse una legge che lo imponesse, se ne stabiliranno allora le condizioni.

Intanto credo che per ora non dobbiamo occuparci che dell'obbligo che debba avere la Banca di fare questo servizio qualora una legge lo imponga ad essa, senza parlare se debba o non essere quest'incarico gratuito, non essendo noi oggi in misura di decidere siffatta questione.

Per tali considerazioni appoggio l'emendamento dell'onor. Senatore Arnulfo.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Io ho esposto quali erano gli intendimenti dell'Ufficio Centrale nel sostituire le parole *dovrà assumere* a quella di *assumerà*: ora, per debito di giustizia, io debbo aggiungere che, avendo esaminato i documenti relativi all'obbligo di altre Banche che fanno il servizio delle tesorerie, mi è risultato (lo dichiaro francamente, perchè crederei di mancare alla sincerità che si deve avere in questo genere di cose) che generalmente le Banche hanno una retribuzione ed anche di considerazione.

Non ho il documento relativo alla Banca inglese, ma tengo sotto gli occhi quello relativo alla Banca del Belgio, ed ivi all'articolo 7 è espressamente detto che:

« Il est alloué à la Banque pour faire le service de caissier une indemnité qui ne peut excéder 200,000 fr. annuellement. »

Vede dunque il Senato che se in un piccolo paese si accorda circa 200,000 franchi di indennità, in uno molto più esteso questa indennità dovrebbe essere alquanto maggiore. L'andamento della discussione mi pare che abbia messo in chiaro l'opportunità di riservare anche questa questione al momento in cui si stabiliranno le modalità colle quali la Banca dovrà assumere questo servizio.

Io quindi non potrei che fare eco a quanto disse ora l'onorevole Senatore Di Revel, il quale lasciò com-

pletamente intatta la questione, sia relativamente all'obbligo da imporsi alla Banca, sia relativamente all'indennità che possa ad essa spettare, ed a tutte le altre modalità concernenti l'esercizio medesimo.

Io credo quindi che, fatta quest'avvertenza, si possa adottare l'espressione dell'Ufficio Centrale, locchè non precluderebbe l'adito ad una discussione di un'altra legge relativa a questo esercizio, come proponeva l'onorevole Senatore Arnulfo; mi pare anzi che la dicitura da esso proposta sia alquanto più conveniente di quella dell'Ufficio.

Questo io dico non solo per consenso dei membri dell'Ufficio, il quale come il Senato vede non è completo, ma anche per intima mia convinzione.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja, poi l'avrà il Senatore Pareto.

Senatore Scialoja. Come ha detto egregiamente l'onorevole Senatore Di Revel, qui si tratta di esprimere una sola idea, cioè che la Banca non può ricusarsi di fare da cassiere allo Stato, quando una legge creda di ordinare che il servizio delle tesorerie sia fatto per mezzo della Banca.

Quindi per questa parte io credo che sia preferibile la compilazione dell'onorevole Senatore Arnulfo, per quanto almeno se ne può giudicare dalla prima lettura che si è fatta. Ma nel medesimo tempo io reputo che, sebbene la gratuità o la non gratuità del servizio delle tesorerie sia una delle condizioni che pur debba essere stabilita dalla legge, pure se in quest'articolo non si prevede il caso che anche ove la legge creda di imporgli gratuito, la Banca debba accettarlo, la legge a suo tempo non possa più imporre alla Banca di servire lo Stato gratuitamente, poichè nessuna legge può imporre un servizio gratuito a chicchessia senza commettere una spogliazione.

Se lo interessato anticipatamente convenne di fare quel servizio gratuito, ove al legislatore piaccia di imporglielo, all'arbitrio ed alla spogliazione è sostituito l'accordo, il contratto. Ma senza quest'anticipata convenzione, io credo che la legge non potrebbe ordinare la gratuità d'un servizio.

Noto poi a quanto osservava l'onorevole Relatore, ch'è verissimo che nel Belgio si dà alla Banca un compenso per il servizio di cassiere che rende allo Stato, ma è vero altresì che secondo gli statuti di quella Banca, come leggo all'art. 7 della legge che la costituiva nel 1850, la sesta parte del fondo di riserva, quando eccede certi usi a cui è destinato per l'art. 6, diventa proprietà dello Stato.

Quindi io credo che senza grandi sacrifici la nostra Banca, la quale non dà allo Stato alcun reale compenso in danaro, possa per anticipazione obbligarsi a fare il servizio delle tesorerie gratuito quante volte ciò credesse giusto la legge che dovrà provvedere su questo argomento. E per vero se la legge provvederà diversamente, siano sicuri che la Banca accetterà.

Voci. Sì, si accetterà.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Pareto, credo bene, poichè la discussione si è portata già anticipatamente sugli emendamenti, d'interrogare il Senato per vedere se sono appoggiati.

L'Ufficio Centrale non ha ancora accettato esplicitamente.

L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento del Senatore Arnulfo?

Senatore Farina, Relatore. Lo pregherei di rileggerlo.

Presidente. L'emendamento del Senatore Arnulfo al primo alinea è il seguente:

« Dovrà la Banca assumere in tutto o in parte il servizio delle tesorerie dello Stato quando per legge ne venisse incaricata. »

Prima bisognerà vedere se questo emendamento è appoggiato.

L'Ufficio Centrale lo accetta?

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale lo accetterebbe colla seguente aggiunta: e *colle norme che determinino l'esercizio medesimo.*

Senatore Arnulfo. Non ho difficoltà di accettare quest'aggiunta quantunque quando si dice per legge, si intenda ch'essa dovrà fissare queste norme.

Presidente. Mentre il Senatore Arnulfo completa la redazione dell'emendamento in conformità del desiderio espresso dall'Ufficio Centrale, leggo l'emendamento del Senatore Vacca, il quale si porterebbe anche su questo alinea, e consisterebbe nell'aggiungere le parole, e *senza diritto ad indennità.*

L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore Farina, Relatore. Non possiamo accettarlo.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato l'emendamento proposto dal Senatore Vacca, di cui ho dato lettura. Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Avevo chiesto la parola per venire in appoggio all'emendamento del Senatore Arnulfo.

Io origine avevo avuto l'idea di suggerire l'aggiunta che è stata fatta poi dall'Ufficio Centrale ed accordata dal Senatore proponente, cioè che oltre a dire *quando ciò sia stabilito per legge*, si aggiunga *la quale indicherà le norme che si hanno a seguire.* Io credo che con questa dizione si risponda a tutte le obiezioni che possono essere fatte a questo articolo.

Se la legge stabilirà che il servizio debba essere gratuito, per così dire, la Banca aderisce fin d'ora, per quanto credo, a quest'obbligo. Se la legge dirà che il servizio debba avere una ricompensa, la Banca aderirà perchè stabilito anticipatamente, mentre se abbiamo a dire ora quali saranno le norme, entreremo in un ginepraio di discussioni che non so come ne potremmo uscire.

In conseguenza crederei meglio, e mi pare molto più semplice, adottare l'emendamento del Senatore Arnulfo, il quale lascia libertà al Parlamento di vedere se con-

venga o no che la Banca eserciti questa operazione delle tesorerie, lascia al Parlamento di vedere sotto quali regole questo esercizio le sarà dato, e solo impone alla Banca, che ove il Parlamento creda giusto che essa faccia questo servizio, essa debba accettarlo.

Ciò risponde a quanto veniva accennato dal Senatore Scialoja, che se non si dice adesso che la Banca debba accettare, il contratto non è fatto, ed allora potrebbe chiedere l'indennità. Ma quando nello statuto attuale è inserito che essa dovrà accettare questo servizio secondo le norme che saranno stabilite dal Parlamento, ecco che restiamo noi in libertà di far la legge, e la Banca resta obbligata ad accettarla come la stabilirà il potere legislativo. Pertanto appoggio l'emendamento del Senatore Arnulfo.

Senatore Farina, Relatore. Ho detto che non potrei accettare l'emendamento del Senatore Vacca per un principalissimo motivo. La frase adoperata dal signor Ministro, e sulla quale l'amministrazione della Banca era stata consultata, non poneva un obbligo, molto meno poi un obbligo senza nessuna indennità.

Ora, l'onorevole Senatore Scialoja stesso riconobbe che per imporre un obbligo di questa fatta, si dovesse naturalmente ottenere il consenso dell'obligato.

È evidente che questo consenso non essendo stato prestato, ci sarebbe una vera pressione, se si imponesse l'obbligo senza nessun corrispettivo, senza nessuna indennità.

Mi pare che i Corpi legislativi dello Stato possono benai giungere fino al punto di dire: il tale deve fare la tal cosa anche che lo stesso non vi sia assoggettato, ma ricusargli l'indennità alla quale egli non abbia rinunciato, mi sembra che sia un procedere troppo oltre.

È vero che la Banca del Belgio ha obbligazioni che non sono nella nostra, ma è vero altresì che la nostra ne ha di quelle che non sono nella legge del Belgio. Siccome qui non si tratta di discutere le modalità colle quali questo servizio sarà addossato alla Banca, io crederò opportuno che s'intendesse riservata fra le modalità anche quella di determinare se si debba o no dare una indennità ed il limite della medesima.

In questo modo noi non facciamo cosa che possa parere meno delicata verso la Banca imponendole un obbligo senza alcun corrispettivo, e nello stesso tempo se sarà riconosciuto conveniente il farlo quando si discuterà la legge che determina il modo col quale la Banca deve assumere quest'esercizio, si farà allora di maniera che la questione non resti monomamente pregiudicata.

Persisto quindi nell'appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Le obiezioni state fatte dall'onorevole Relatore non valgono a determinarmi a ritirare il mio emendamento: non ripeterò le osservazioni testè svolte dall'onorevole Senatore Scialoja, le quali dimo-

strano anche meglio delle mie, la convenienza, anzi la necessità che si provvegga ora, imperocchè se questo non si facesse, allora evidentemente una provvisione posteriore potrebbe pigliare il carattere, come egli ben diceva, di una spogliazione.

Per contrario, laddove l'obbligo dell'esercizio gratuito delle tesorerie fosse sancito negli statuti della Banca, allora ogni questione per l'avvenire sarebbe evidentemente troncata.

Nè si dica mancare allora un corrispettivo al gratuito esercizio; il corrispettivo io credo che si trovi abbastanza nei privilegi che si conferiscono alla Banca stessa: per conseguenza se si tiene veramente al sistema dell'esercizio gratuito, allora onde schivare ogni controversia futura, io credo che il Senato debba provvederci ora che si tratta di formare gli statuti della Banca, in altri termini di segnare i limiti e le condizioni dell'obbligo che si vorrebbe imporre alla Banca stessa.

Io quindi insisto nel mio emendamento.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Mi pare che tutti gli oratori siano stati d'accordo sul senso che si intende di esprimere, ma sento muovere un dubbio sull'efficacia dell'ultima aggiunta che è stata fatta dallo stesso signor Senatore Arnulfo al proprio emendamento.

Nella prima parte del suo emendamento, egli stabiliva soltanto l'obbligo alla Banca di assumere l'esercizio delle tesorerie; coll'aggiunta poi egli avrebbe imposto l'obbligo di assumerlo secondo le norme che sarebbero stabilite con legge.

Si muove dubbio, dico, se le parole *secondo le norme* possano avere l'estensione e l'efficacia di comprendere non solo le modalità generali di amministrazione e di esecuzione del contratto, ma anche quella sostanziale dei corrispettivi.

Io, in verità, inclino a credere che in questo articolo la parola *norme* debba avere un'estensione latissima, e che conseguentemente debba comprendere il diritto, nella legge da farsi, non solo di regolare alcuna modalità dell'amministrazione che la Banca dovrebbe assumere, ma le condizioni stesse colle quali l'assumesse.

E questo senso lo deduco dalle altre disposizioni di quest'articolo. La forza di quest'articolo sta nelle parole *dovrà assumere*. Si intende con quest'articolo di imporre alla Banca nelle cose che la legge determinerà, l'obbligo di assumere l'esercizio delle tesorerie. È evidente che se le parole *secondo le norme* non comprendessero anche il diritto di disporre dei corrispettivi anche nel senso di stabilire che non avrà nessun corrispettivo, la parola *dovrà* non avrebbe senso. Infatti è evidente che la Banca munita di un articolo che non avesse nelle parole *secondo le norme* l'accennato significato, risponderebbe: sì, io assumo questo esercizio, ma domando 10 milioni per assumerlo! E se la parola *norme* non importa nello Stato il diritto di fissare o la

quota di retribuzione che si debba dare, o anche l'assenza assoluta di ogni retribuzione, la parola *dovrà* non ha più senso, perchè l'assunzione di questo esercizio non avrà più luogo di fatto.

Quindi io credo che la parola *norme* in quest'articolo debba avere l'estensione che ora diceva di comprendere, cioè anche il diritto della fissazione del corrispettivo od anche della negazione di esso.

Però non mi dissimulo che questo argomento dedotto dall'interpretazione dell'articolo può far nascere difficoltà, e conseguentemente può far nascere il desiderio che la redazione sia fatta in modo da escludere assolutamente ogni dubbio a questo riguardo.

Tutti siamo d'accordo che la Banca debba assumere l'esercizio delle tesorerie quando ne sia richiesta; tutti siamo d'accordo che non si vuol pregiudicare la questione del corrispettivo da darsi o non per tale esercizio, e che la si vuol riservare ad una legge che si farà allorquando sarà il caso di regolar le norme di questo esercizio; ma stabiliamo almeno i termini in modo che questa legge, quando si farà, sia libera di dare un corrispettivo o di non darlo, altrimenti la cosa non ha senso.

Io quindi proporrei che piaccia al Senato di accettare il rinvio di quest'articolo all'Ufficio Centrale per concordare una redazione che soddisfaccia a queste esigenze, poichè in seduta pubblica e nelle discussioni fra gli oratori in materia di tanta gravità, in materia così sottile, è difficilissimo il trovare una redazione conveniente.

Senatore **Vacca**. Seguendo il Consiglio dell'onorevole Senatore Cadorna, credo di servire all'interesse stesso dell'argomento insistendo pel rinvio all'Ufficio Centrale.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Chiederei uno schiarimento. L'onorevole Senatore Cadorna disse: il Senato vuole lasciare intatta la questione se la Banca deve assumere gratuitamente quest'esercizio, e vuol rimandare ad altra legge questa decisione.

Io credo che questo sentimento non sia stato manifestato completamente dal Senato, e ritengo che la questione sia ancora vergine. Io ho appoggiato l'emendamento del Senatore Vacca, perchè divido la sua opinione, e ritengo che si debba imporre alla Banca quest'onere di esercitare cioè le tesorerie allorquando il Governo lo richiegga, e ciò colle norme che la legge stabilirà all'occasione. Io anzi credo che la Banca d'Italia ciò debba fare gratuitamente.

Io prego il Senato di considerare che se nel Belgio la Banca riceve annue lire 200 mila dal Governo per l'esercizio di quelle tesorerie, molto meno dovrebbe in ogni ipotesi ricevere, per non dire nulla, la Banca d'Italia alla quale concorrerà per tale esercizio alle sue casse tanto numerario che basterà a riacquarla delle

spese che dovrebbe sostenere pel ripetuto esercizio delle tesorerie.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Senatore **Martinengo G.** Io credo adunque che fra gli oneri che abbiamo imposti alla Banca possa farsi luogo anche a questo, che io opinerei doverlesi imporre, e di nuovo chieggo che all'Ufficio Centrale sia rimandato pure l'esame sulla questione non decisa, cioè se si debba o no, dare quest'onere alla Banca.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore **Farina. Relatore.** Mi pare che trattandosi di rinvio, una discussione sarebbe forse intempestiva; ma io prego coloro che vogliono che l'esercizio sia fatto gratuitamente a considerare se si possa stabilire questo *a priori* senza prima conoscere le condizioni dell'esercizio medesimo, e il servizio che può esser fatto con una estensione molto minore o maggiore.

Si può dare alla Banca l'obbligo di supplire a tutti gli uffici delle esattorie, si può darle semplicemente quello di fare l'ufficio delle tesorerie provinciali.

Per conseguenza crederei affatto intempestivo il decidere la questione fin d'ora, e mi pare più opportuno rimandarla all'epoca in cui si stabilirà una legge in proposito. Del resto l'Ufficio Centrale accetta il rinvio che gli è fatto.

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna**. Io ammetto col Senatore Martinengo, che vi sono alcuni oratori che hanno proposto che la questione fosse decisa, cioè che si stabilisse che l'esercizio fosse gratuito come ha proposto l'onorevole Vacca, ed altri oratori l'hanno appoggiato ma è altrettanto vero che parecchi altri, per esempio il signor Relatore dell'Ufficio Centrale, il Senatore Arnulfo ed il Senatore Di Revel hanno sostenuto che questa questione doveva essere lasciata intatta. Ma faccio notare al Senato che questa questione invece può essere decisa in due modi, nel senso che debba essere gratuito il servizio, accettando l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca, o nel senso, almeno implicitamente, che questo servizio non possa avere luogo che col corrispettivo, se non si adotta l'aggiunta fatta al primo emendamento dal Senatore Arnulfo; perchè è evidente che quando avrete stabilito che la Banca debba assumere l'esercizio, ma non avrete stabilito prima i rapporti e dritti colla Banca, quando farete la legge, non li potrete più stabilire.

Se non si vuol decidere la questione in un senso o nell'altro, è necessario non accettare la proposta dell'onorevole Vacca, nè introdurre nell'articolo l'aggiunta che ha fatto al suo emendamento il Senatore Arnulfo.

Quest'aggiunta si riferisce alla legge che fisserà le norme dell'assunzione delle tesorerie, ma non si dice fin d'ora quali saranno; quando la legge si farà, verrà stabilito se sia o no conveniente l'imporre alla Banca l'assunzione gratuita, o se le si debba dare un corre-

spettivo, ma il dirlo prima pregiudicherebbe la questione.

Senatore Di Revel. Io ho appoggiato il rinvio all'Ufficio Centrale per due ragioni, per combinare una redazione conveniente, e per aspettare a decidere la questione più tardi.

Io credo che la questione di sapere se alla Banca debba o no fin d'ora darsi, ed essa debba accettare l'esercizio gratuito delle tesorerie dipende dalla decisione che si prenderà sull'art. 4 della legge che approva lo statuto.

Ivi è detto:

« I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le Casse dello Stato, dove esiste una sede, o una succursale della Banca medesima.

« Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre casse dello Stato. »

Evidentemente l'obbligo del servizio gratuito è oneroso per la Banca, e la questione sta tutta in quest'articolo, quindi parmi conveniente sospendere ogni discussione a questo riguardo, finchè non sia deriso quello che si farà relativamente all'art. 4 della legge; perciò io propongo il rinvio di questa discussione dopo che sarà deciso quanto si vuole fare relativamente al progetto del Governo di accettare i biglietti della Banca nelle Casse dello Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. A me sembra evidente che si debba decidere presentemente se questo servizio debba essere gratuito o no. Usando la parola *norme*, questa potrebbe avere un senso talmente largo che se ne potrebbero ottenere o troppi, o troppo pochi vantaggi; io credo poi che l'aggiungere che il servizio sarà gratuito, possa essere conveniente, perchè la Banca ottiene un monopolio e vantaggi grandissimi.

Farò poi osservare che in questo momento l'opinione pubblica non è guari favorevole ad una Banca nazionale, che ritrarrebbe per sé ogni vantaggio con danno di altre società.

Certo in questo momento e in Italia io non credo possibile l'esistenza di molte Banche. Se in Italia fossero Banche che emettessero molti biglietti, alle popolazioni poco avvezze a tal genere di affari potrebbero derivare grandi inconvenienti. Ma lasciata stare questa questione, io opino esser ora necessario che si decida, se debba essere o no gratuito il servizio delle tesorerie.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Io credo che si possa soddisfare il desiderio di coloro, i quali vogliono che si lasci ad una futura legge il decidere se debba o non darsi alla Banca un corrispettivo, qualora si aggiunga un emendamento che proposi, alla parola *norme*, quella e *condizioni*.

Quando alla Banca s'imponga l'obbligo di esercire le tesorerie alle *condizioni* che la legge fisserà, evidentemente, sarà all'epoca che la legge verrà in discussione,

che si stabilirà se si vuole, o non si vuole dare corrispettivo, e la Banca sarà vincolata all'osservanza delle condizioni imposte. Mediante tale aggiunta, io son di avviso che si soddisfaccia eziandio alle osservazioni fatte dall'onorevole mio amico il Senatore Di Revel; poichè qualunque sia per essere il risultato della votazione dell'articolo 4 del progetto di legge, dal disposto del medesimo potrà poi il legislatore prendere norma per dare, o non dare un corrispettivo alla Banca, o per darlo maggiore o minore.

Io propongo quindi di dire nell'emendamento che ho sottoposto al Senato, *norme e condizioni*. Io non dissento il rinvio all'Ufficio Centrale e propongo ora tale aggiunta al fine ch'esso possa considerare intero l'emendamento con tutte le sue conseguenze.

Presidente. La proposta del Senatore Arnulfo sarebbe di aggiungere alla parola *norme*, quelle e *condizioni*.

Senatore Spinola. Io sorgo per appoggiare la proposta fatta dal Senatore Cadorna; io trovo che in questa materia bisogna essere molto parchi prima di prendere una determinazione. Vedo che in quest'articolo è detto:

« Dovrà la Banca (stando alla redazione dell'Ufficio Centrale) assumere in tutto, od in parte il servizio delle tesorerie. »

Da questo modo di esprimersi, mi pare che se ne possa dedurre, che secondo che sarà tenuta la Banca ad assumere in tutto od in parte questo servizio, le ne deriveranno sicuramente pesi maggiori o minori. A me pare assai difficile che si possa stabilire fin d'ora a priori (quando non si tratti a fondo la questione di queste norme, di queste condizioni colle quali dovrà assumere quest'esercizio), se veramente questo servizio sarà gratuito o no.

Epperò bramerei che si adottasse una redazione la quale, mentre imponesse quest'obbligo, lasciasse ancora la cosa in istato tale, che permettesse alla legge successiva, vale a dire a quella che dovrà stabilire queste norme, di fissare se la Banca dovrà fare questo servizio o in tutto od in parte gratuitamente o con una maggiore o minore retribuzione.

Per queste ragioni, ripeto, io appoggio la proposta del Senatore Cadorna, perchè quest'articolo sia rinviato all'Ufficio Centrale, il quale potrà illuminarci meglio, giacchè, in quanto a me, dichiaro che su questo punto non sarei ancora abbastanza illuminato per votare se il servizio debba esser gratuito, o se lo si debba fare con qualche corrispettivo.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metterò ai voti il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale per lo scopo indicato nella discussione.

Avverto il Senato, che la discussione si è fatta unicamente sul primo alinea dell'articolo 4, le altre parti non sono ancora state toccate, ma credo sia meglio che si rimandi l'articolo senza votazione alcuna sulle sue parti.

Se non c'è osservazione in contrario, metto ai voti

il rinvio dell'art. 4 all'Ufficio Centrale per lo scopo indicato dal Senatore Cadorna e spiegato anche da altri Senatori.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora si sospende per un momento la discussione per procedere all'estrazione dei nomi dei Senatori che debbono compiere le funzioni di scrutatori per gli squittinii che si sono fatti.

Prego i signori Senatori di voler rimanere nell'aula perchè conviene che i designati s'incarichino tosto del loro ufficio.

(Si procede al sorteggio per gli scrutatori.)

Per lo spoglio dello squittinio per i commissari destinati alla sorveglianza della Cassa ecclesiastica sono designati scrutatori i Senatori Ricotti, Della Rocca e Spada.

Prego il Senatore Spada qui presente di voler venire

a prendere le schede, suggellarle e concertarsi con i suoi colleghi per lo spoglio occorrente, affinchè se ne possa presentare il risultato al cominciare della seduta di domani.

Gli scrutatori per lo squittinio dei commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, sono i signori Senatori Castagnetto, Matteucci e Audiffredi.

Prego il Senatore Audiffredi di avere la bontà di ritirare le schede e suggellarle, e quindi combinare coi Senatori Castagnetto e Matteucci perchè domani all'entrare in seduta sia fatto lo spoglio e se ne possa annunciare il risultato.

Domani, se non c'è osservazione in contrario, il Senato si riunirà alle due in adunanza pubblica per la continuazione della discussione di questo progetto di legge.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4.)